



Tribunale Ordinario di Udine

Sezione seconda civile

Largo Ospedale Vecchio, 1
33100 – Udine
Fax: 0432517903
tribunale.udine@giustizia.it

Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3069/2017 promossa da:

[redacted] (C.F. [redacted]) in persona del curatore
fallimentare dott.ssa [redacted]
[redacted] (C.F. [redacted]) con [redacted]

contro [redacted] (C.F. [redacted]), con sede in [redacted] 330144
[redacted] (via [redacted])

ATTORE

CONVENUTO

Il Giudice dott. Lorenzo Massarelli,
ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

1. PROCEDIMENTO PRINCIPALE

1. Esposizione succinta del procedimento

Con ricorso depositato in data 7.7.2017 l'attore promuoveva un giudizio nei confronti della convenuta per ottenere la sua condanna al pagamento di € 140.372,40.

La convenuta si è costituita resistendo a tale pretesa.

Nel corso dell'istruttoria il giudice ha rilevato la necessità di una pronuncia della Corte di Giustizia dell'Unione Europea circa l'interpretazione del diritto dell'Unione, per decidere la causa.

2. Breve illustrazione dei fatti di causa

Il 3.8.2015 un debitore della società attrice ha eseguito un pagamento a favore di quest'ultima, tramite bonifico bancario da accreditarsi su di un conto corrente postale identificato tramite uno specifico IBAN.

Il versamento è stato effettivamente eseguito a favore del conto così identificato, ed in questo accreditato; esso però è risultato intestato a soggetto diverso dall'attrice, la quale dunque non ha mai avuto la disponibilità delle somme.

Firmato Da: IUSSA MICHELA Emesso Da: Postecom CA3 Serial#: 112636

L'attrice afferma la responsabilità della convenuta, prestatore del servizio di pagamento del beneficiario, per non aver controllato che l'IBAN indicato dall'ordinante non corrispondeva al nome del beneficiario, contestualmente indicato nell'ordine e corretto, e per aver dunque consentito che le somme giungessero al destinatario errato nonostante la presenza di elementi sufficienti ad accorgersi dell'errore.

La convenuta ritiene di non essere incorsa in alcuna responsabilità, avendo eseguito l'accredito delle somme sul conto corrispondente all'IBAN indicato dall'ordinante e ritenendo di non essere tenuta ad alcun ulteriore controllo.

2. DIRITTO NAZIONALE

1. Disposizioni nazionali richiamate

La legge nazionale vigente alla data rilevante per la definizione della causa (3.8.2015) consiste negli artt. 24 e 25 del Decreto Legislativo n° 11 del 27.1.2010:

Art. 24

(Identificativi unici inesatti)

1. Se un ordine di pagamento e' eseguito conformemente all'identificativo unico, esso si ritiene eseguito correttamente per quanto concerne il beneficiario e/o il conto indicato dall'identificativo unico.

2. Se l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore e' inesatto, il prestatore di servizi di pagamento non e' responsabile, ai sensi dell'articolo 25, della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento. Il prestatore di servizi di pagamento del pagatore compie sforzi ragionevoli per recuperare i fondi oggetto dell'operazione di pagamento. Ove previsto nel contratto quadro, il prestatore di servizi di pagamento addebita all'utilizzatore le spese sostenute per il recupero dei fondi.

3. Il prestatore di servizi di pagamento e' responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione di pagamento in conformita' con l'identificativo unico fornito dall'utilizzatore anche qualora quest'ultimo abbia fornito al suo prestatore di servizi di pagamento informazioni ulteriori rispetto all'identificativo unico.

Art. 25

(Mancata o inesatta esecuzione)

1. Quando l'operazione di pagamento e' disposta dal pagatore, fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al pagatore ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione conformemente all'articolo 20, comma 1. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario e' responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento.

2. Quando il prestatore di servizi di pagamento del pagatore e' responsabile ai sensi del comma 1, rimborsa senza indugio al pagatore l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e, se l'operazione e' stata eseguita a valere su un conto di pagamento, ne ripristina la situazione come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo.

3. Nei casi di cui al comma 2 il pagatore può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Restano salvi il diritto di rettifica di cui all'articolo 9 e la responsabilità di cui al comma 8.

4. Qualora il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del comma 1, egli mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto del beneficiario medesimo.

5. Fatti salvi gli articoli 9, 24, commi 2 e 3, e 28, quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del beneficiario o per il suo tramite, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario:

a) è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore conformemente all'articolo 20, comma 3;

b) trasmette senza indugio l'ordine di pagamento in questione al prestatore di servizi di pagamento del pagatore;

c) è responsabile nei confronti del beneficiario del rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 23.

6. Nel caso in cui il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi del comma 5, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo.

7. Indipendentemente dalla responsabilità di cui ai commi da 1 a 6, quando un'operazione di pagamento non è eseguita o è eseguita in modo inesatto, i prestatori di servizi di pagamento si adoperano senza indugio, su richiesta dei rispettivi utilizzatori, per rintracciare l'operazione di pagamento, e li informano del risultato.

8. I prestatori di servizi di pagamento sono inoltre responsabili nei confronti dei rispettivi clienti di tutte le spese ed interessi loro imputate a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

2. Giurisprudenza nazionale in materia

Non risultano edite decisioni di giudici nazionali su fattispecie analoghe a quella in discussione.

3. DISPOSIZIONI DI DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA

*Direttiva 2007/64/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 13 novembre 2007, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, recante modifica delle direttive 97/7/CE, 2002/65/CE, 2005/60/CE e 2006/48/CE, che abroga la direttiva 97/5/CE.

Segnatamente il considerando n° 48 e gli artt. 74 e 75.

Ciò a prescindere dall'abrogazione recentissima, essendo applicabile in questa causa il testo previgente.

4. BREVE ILLUSTRAZIONE DEI MOTIVI DEL RINVIO PREGIUDIZIALE

Il legislatore nazionale italiano ha recepito le disposizioni rilevanti della citata direttiva quasi testualmente.

Esse pongono la regola secondo cui il prestatore dei servizi di pagamento (PSP), che esegue un ordine (di pagamento) in conformità all'identificativo unico del beneficiario fornitogli dall'ordinante, adempie esattamente la sua obbligazione e non risponde in alcun modo di inesattezze dell'identificativo unico fornitogli, nemmeno se ha ricevuto informazioni ulteriori circa l'esatta individuazione del beneficiario.

Le disposizioni unitarie (e di conseguenza quelle nazionali) possono però essere interpretate in due sensi:

1) esse si applicano esclusivamente al rapporto fra ordinante il pagamento e la sua banca, e non anche al rapporto fra banca del destinatario del pagamento e altri interessati (ordinante, beneficiario reale, beneficiario errato ecc.); in tal caso a questo secondo rapporto si dovrebbe applicare la sola disciplina nazionale interna, spesso fondata su regole di responsabilità diverse e più ampie di quelle portate dalla Direttiva;

2) esse al contrario si applicano all'operazione di pagamento considerata nella sua globalità, ricomprendendo anche la condotta della banca del beneficiario; in tal caso anche la responsabilità del PSP del beneficiario sarebbe strettamente legata al solo rispetto dell'IBAN esposto dall'ordinante.

Sul punto vi sono interpretazioni discordanti da parte degli organismi privati che spesso vengono aditi dai consociati per risolvere stragiudizialmente le controversie in questa materia ("Arbitro Bancario e Finanziario"): il Collegio di Roma, è orientato nel primo senso (decisioni nn° 4327/12; 219/13; 4023/13; 4172/14; 7845/15; 2841/16; 3278/16); il Collegio di Milano, dopo alcune decisioni diverse (nn° 2743/13; 2490/13), segue il secondo orientamento (decisioni nn° 3692/14 e 1935/14).

Il Collegio di Coordinamento ha di recente (decisione n° 162/17) dichiarato di seguire il secondo orientamento.

Tutte le decisioni possono essere lette sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it

Tali incertezze, anche se oggi la normativa è mutata, meritano di essere eliminate tramite l'interpretazione del diritto unitario riservata alla C.G.U.E., anche perché le disposizioni rilevanti sono rimaste in vigore per anni e sono tuttora applicabili a rapporti giuridici pregressi.

Inoltre non risulta esistere una giurisprudenza della Corte sul punto, e non può nemmeno affermarsi che non vi è alcun dubbio sulla corretta interpretazione da darsi alle norme in discussione, visto il ripetersi di controversie sul punto.

Nella presente causa è essenziale sciogliere il dubbio, perché se si deve seguire l'interpretazione restrittiva, sarà applicabile il solo diritto interno per stabilire se la convenuta è responsabile per non aver controllato che il beneficiario indicato nell'ordine di bonifico non corrispondeva al titolare del conto il cui IBAN era stato fornito dal pagatore. In caso contrario, il regime di responsabilità sarà quello diverso, e piuttosto chiaro e molto più restrittivo, fornito dalla Direttiva.

5. RINVIO DELLE QUESTIONI PREGIUDIZIALI ALLA CORTE DI GIUSTIZIA

Per questi motivi il Tribunale, visto l'articolo 267 TFUE,

sottopone alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea la seguente questione pregiudiziale di interpretazione del diritto unitario:

Se gli artt. 74 e 75 della Direttiva 2007/64/CE, nel testo vigente al 3.8.2015 ed in tema di obblighi e limiti di responsabilità del prestatore di servizi di pagamento, come recepiti nell'ordinamento italiano dagli artt. 24 e 25 D.Lgs. n° 10/2011, debbano essere interpretati nel senso di applicarsi solo al prestatore del servizio di pagamento di chi ordina l'esecuzione di simile servizio, ovvero nel senso che essi si applicano anche al prestatore del servizio di pagamento del beneficiario;

sospende il processo fino alla pronuncia della CGUE;

manda alla cancelleria per la comunicazione alle parti e la trasmissione dell'ordinanza alla CGUE.

Udine, 30/03/2018

Il Giudice
dott. Lorenzo Massarelli

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 03 APR. 2018

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dot.ssa Michela Iussa



M